

# **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE**

---

## INDICE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Riferimenti normativi
- Art. 3 – Finalità del sito internet istituzionale
- Art. 4 – Realizzazione e amministrazione del sito
- Art. 5 - Gestione e aggiornamento del sito
- Art. 6 - Contenuti minimi oggetto di pubblicazione
- Art. 7 - Trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari
- Art. 8 - Tempi di pubblicazione
- Art. 9 - Qualità dei contenuti pubblicati
- Art. 10 - Accessibilità
- Art. 11 - Servizi online e modulistica
- Art. 12 - Dati aperti
- Art. 13 - Aree ad accesso riservato
- Art. 14 - Limitazioni di responsabilità
- Art. 15 - Entrata in vigore

## Articolo 1 – Oggetto del regolamento

1. Il sito Internet istituzionale dell'Unione Montana del Montefeltro risponde al dominio web: [www.unionemontana.montefeltro.pu.it](http://www.unionemontana.montefeltro.pu.it), di proprietà di questo Ente.
2. Il sito Internet istituzionale è lo strumento di comunicazione principale dell'Amministrazione verso il cittadino, risponde al diritto all'informazione dei cittadini sancito dall'art. 10 del D.Lgs. n. 267/2000 nonché ai principi di comunicazione pubblica fissati dalla legge n. 150/2000. Esso viene gestito in conformità ai principi fondamentali dell'attività amministrativa fissati dalla L. n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 82/2005 e in particolare a quelli di trasparenza, pubblicità e buon andamento dell'amministrazione e in conformità con la disciplina in materia di protezione dei dati personali contenuta nel Regolamento UE n. 2016/679 e nel D.Lgs. n. 196/2003.
3. Il presente regolamento definisce le modalità di gestione del sito, di pubblicazione e aggiornamento dei contenuti, di manutenzione tecnica e ne disciplina le relative responsabilità.
4. Il presente regolamento si applica a ogni contenuto del sito, inclusi quelli pubblicati nell'albo pretorio online ai fini di pubblicità legale.
5. Per la gestione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*" si rimanda all'apposita sezione del PIAO vigente.

## Articolo 2 – Riferimenti normativi

1. L'attività di gestione del sito Internet dell'Ente si realizza in conformità alle seguenti disposizioni normative, suddivise in base alle seguenti aree tematiche.
  - a) *Norme di carattere generale:*
    - Direttiva del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione 26 novembre 2009, n. 8;
    - D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, "Codice dell'amministrazione digitale" (e successive modificazioni e integrazioni);
    - L. 7 giugno 2000, n. 150, recante "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni".
  - b) *Trasparenza:*
    - D.L. 13 marzo 2011, n. 70, convertito nella L. 12 luglio 2011, n. 106, c.d. "Decreto sviluppo";
    - D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";
    - D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella L. 7 agosto 2012, n.134, recante "Decreto sviluppo";
    - D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*".
  - c) *Qualità dei siti Internet:*
    - L. 9 gennaio 2004, n. 4, recante "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici";
    - D.P.R. 1 marzo 2005, n. 75, recante regolamento di attuazione della L. n. 4/2004;
    - Linee guida per i siti web della PA, pubblicate dal Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica (ed. 2011);
    - Linee guida di design per i servizi digitali della PA, pubblicate da AGID;
  - d) *Privacy:*
    - D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali";
    - Deliberazione 15 maggio 2014 n. 243 del Garante sulla privacy, recante "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati";
    - Regolamento UE n. 2016/679 recante "Regolamento generale per la protezione dei dati personali".

## Articolo 3 – Finalità del sito Internet Istituzionale

1. L'Unione Montana gestisce il sito Internet per le attività di comunicazione e informazione nonché per la fruizione dei servizi online da parte dell'utenza. Per svolgere tale compito, gli uffici preposti ispirano la loro attività alle norme di legge di cui all'art. 2 del presente regolamento e ai principi di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa.
2. A tal fine, il sito viene gestito con gli obiettivi di:
  - illustrare gli organi, gli uffici, le attività e il funzionamento dell'Unione;
  - illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative e regolamentari, nonché di tutte le deliberazioni, le determinazioni e le ordinanze degli organi a ciò preposti;

- assicurare le informazioni ai cittadini relativamente alla disponibilità degli atti, ai procedimenti amministrativi, all'accesso ai servizi, rendendo disponibile sempre la relativa modulistica e, ove possibile, la fruizione diretta del servizio attraverso il sito stesso;
- garantire il diritto di accesso e alla partecipazione al procedimento dei cittadini;
- favorire i processi di semplificazione dell'azione amministrativa;
- raccogliere e diffondere informazioni legate al territorio, alle attività sociali, culturali, sportive e comunque di interesse promosse dalle associazioni o da altri gruppi di cittadini.

#### **Articolo 4 – Realizzazione e amministrazione del sito**

1. Il soggetto realizzatore e amministratore del sito web è il soggetto, interno o esterno all'Amministrazione, il quale potrà esercitare tale funzione anche avvalendosi di soggetti privati nei modi previsti dalla legge, a cui è affidata la realizzazione del sito web o di una sua nuova edizione.

A tale soggetto competono:

- la gestione delle componenti fondamentali del sito dal punto di vista estetico, di realizzazione front office e back office;
- la creazione di un sistema di generazione e il rilascio delle credenziali di accesso (password) al CMS (Content Management System=piattaforma web attraverso cui pubblicare) del sito nonché la creazione e gestione delle utenze per l'inserimento di contenuti tramite il CMS del sito web;
- la formazione tecnica e il supporto tecnico dei soggetti preposti alla gestione del sito, all'inserimento ed all'aggiornamento dei contenuti;
- la gestione dell'hosting e del rinnovo dei domini;
- la verifica continua dell'aggiornamento del CMS, della funzionalità del sito e l'aggiornamento dello stesso sulla base delle più aggiornate specifiche tecniche;
- la supervisione del sito web nella sua funzionalità tecnica generale e tutti i compiti compatibili con gli accessi tecnici;

Egli non è, comunque, responsabile dei contenuti del sito web e delle informazioni in esso pubblicate.

Il Soggetto realizzatore e amministratore fornisce all'Amministrazione funzioni di supporto e assistenza all'Ente nella gestione dei contenuti.

#### **Articolo 5 – Gestione e aggiornamento del sito**

1. Il sito Internet è gestito sotto la responsabilità del Segretario dell'Unione Montana e dei Responsabili dei Settori, i quali garantiscono il corretto e puntuale rispetto degli adempimenti di carattere informativo e comunicazionale contenuti nel presente regolamento e nelle leggi vigenti, ciascuno per le proprie materie di competenza.
2. Il Segretario individua i soggetti interni (funzionario/i preposto/i) a cui affidare l'inserimento e l'aggiornamento dei contenuti nelle aree individuate del sito e coordina e sovrintende a tutte le attività finalizzate alla pubblicazione, all'aggiornamento e alla corretta gestione del sito, promuovendo la circolazione delle informazioni e verificando, periodicamente e a campione, la conformità dei contenuti pubblicati alle direttive del presente regolamento.  
Qualora si verificassero difformità, le segnala prontamente al Responsabile di Settore di riferimento per provveder in merito.
3. Per lo svolgimento dei compiti affidati in base al comma 1, i Responsabili di Settore, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a comunicare al/i funzionario/i preposto/i le informazioni di loro pertinenza per la pubblicazione dei contenuti sul sito.  
Eventuali pubblicazioni di carattere divulgativo non obbligatorie vengono richieste dai responsabili di procedimento tramite gli atti amministrativi di competenza o tramite mail all'indirizzo [sitoweb@unionemontana.montefeltro.pu.it](mailto:sitoweb@unionemontana.montefeltro.pu.it) contenente le indicazioni ed i contenuti da pubblicare. Ciascuno è responsabile dei contenuti e del loro tempestivo aggiornamento.

#### **Articolo 6 – Contenuti minimi oggetto di pubblicazione**

1. I contenuti minimi oggetto di pubblicazione sul sito sono quelli individuati dalla normativa vigente in materia con particolare riferimento al D.Lgs n. 82/2005 e alle disposizioni richiamate all'art. 3 comma 1 lettera b) del presente regolamento materia di trasparenza.
2. All'interno del sito è istituita la sezione denominata "Amministrazione trasparente", che deve essere organizzata in sotto-sezioni all'interno delle quali devono essere inseriti i documenti, le informazioni e i dati previsti dal D.Lgs n. 33/2013. Le sotto-sezioni di primo e di secondo livello e i relativi contenuti sono indicati nella Tabella 1 allegata al D.Lgs n. 33/2013.

3. Salvo che una norma di legge o di regolamento preveda diversamente, i contenuti pubblicati sul sito internet istituzionale sono liberamente accessibili a chiunque.

### **Articolo 7 - Trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari**

1. Il trattamento dei dati personali esercitato dai soggetti individuati nel presente regolamento deve essere effettuato in conformità alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 nonché di tutte le successive istruzioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali.
2. Il/i funzionario/i preposto/i è responsabile del trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito delle attività connesse alla gestione del sito Internet.  
Gli operatori abilitati a qualsiasi titolo dallo stesso sono a loro volta incaricati al trattamento.  
Restano ferme tutte le responsabilità in capo ai funzionari che trasmettono dati personali al fine della pubblicazione sul sito.
3. Il/i funzionario/i preposto/i e gli incaricati al trattamento apportano modifiche e aggiornamenti ai contenuti pubblicati ogni qual volta ciò è necessario affinché la pubblicazione sia conforme alla normativa vigente e rispetti, in particolare, i principi di necessità, correttezza, proporzionalità e diritto all'oblio.
4. La pubblicazione di dati personali sul sito Internet istituzionale è effettuata con lo scopo di perseguire le seguenti finalità: trasparenza, pubblicità e consultabilità.
5. La diffusione di dati sensibili o giudiziari è consentita solo se strettamente indispensabile e prevista da espressa disposizione di legge o di regolamento, secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato.  
In tutti gli altri casi essa è espressamente vietata.
6. I dati relativi allo stato di salute e alla vita sessuale non possono essere diffusi mai.

### **Articolo 8 – Tempi di pubblicazione**

1. I tempi di pubblicazione dei contenuti, sono prescritti dalle norme di legge o di regolamento.

### **Articolo 9 - Qualità dei contenuti pubblicati**

1. Tutti i contenuti pubblicati sul sito Internet istituzionale rispondono ai requisiti di qualità individuati nelle norme richiamate all'art. 3, comma 1, lett. c), del presente regolamento.  
In particolare, essi devono rispondere ai requisiti di chiarezza, usabilità, accessibilità e reperibilità per come indicati nella vigente normativa e nelle indicazioni fornite nelle Linee guida per i siti web della P.A. dal Dipartimento per la Digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica.

### **Articolo 10 – Accessibilità**

1. L'Unione Montana del Montefeltro elabora ogni contenuto destinato alla pubblicazione nonché l'intero sito Internet istituzionale conformemente ai requisiti di accessibilità individuati dalla L. 9 gennaio 2004, n. 4. anche avvalendosi di soggetti esterni.
2. I requisiti tecnici sono individuati dagli standard internazionali e la conformità agli stessi è attestata nelle pagine del sito.
3. Del mancato adempimento al requisito dell'accessibilità risponde personalmente il funzionario responsabile dell'ufficio.

### **Art. 11 - Servizi online e modulistica**

1. L'Amministrazione promuove l'utilizzo di modalità di comunicazione telematica tra i cittadini e l'Unione Montana, sviluppando ogni possibile azione tesa alla fruizione di servizi attraverso il sito Internet istituzionale.
2. L'accesso ai servizi online può essere effettuato in una delle modalità descritte all'art. 64 del D.Lgs. n. 82/2005.  
Le istanze e le dichiarazioni del cittadino formulate attraverso il sito Internet istituzionale sono valide se conformi all'art. 65 dello stesso D.Lgs. n. 82/2005 e, in linea generale, ogni qual volta è possibile identificare in modo inequivoco il dichiarante.
3. Ogni qual volta non sia possibile attivare un servizio online, i responsabili dei procedimenti elaborano la necessaria modulistica richiesta e la trasmettono immediatamente al Responsabile preposto per la

pubblicazione sul sito.

Della mancata pubblicazione di moduli e formulari, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. n. 82/2005, risponde personalmente il responsabile del procedimento interessato.

#### **Articolo 12 – Dati aperti**

1. I dati pubblicati sul sito Internet istituzionale, indipendentemente dalla tipologia e dalla modalità di pubblicazione, devono essere resi disponibili in formati di tipo aperto e sono riutilizzabili senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

#### **Articolo 13 – Aree ad accesso riservato**

1. E' facoltà dell'amministrazione predisporre l'accesso riservato ad alcune determinate categorie di utenti per alcune particolari tipologie di informazioni, nel rispetto della normativa relativa al diritto di accesso agli atti (L. n. 241/1990) e delle indicazioni fornite dal Garante sulla privacy nella Deliberazione 15 maggio 2014 n. 243 recante "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati".

#### **Articolo 14 – Limitazioni di responsabilità**

1. L'utente accetta che il sito e tutti i suoi contenuti sono forniti "così come sono". L'Unione Montana non garantisce che il sito sia compatibile con le apparecchiature dell'utente o che sia privo di errori o virus. L'Unione Montana non è responsabile per i danni subiti dall'utente a causa di tali elementi.
2. In nessuna circostanza l'Unione Montana potrà essere ritenuta responsabile per qualsiasi danno diretto, indiretto, incidentale, consequenziale, legato all'uso del proprio sito web o di altri siti web ad esso collegati da link.
3. l'Unione Montana non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei servizi posti in siti web a cui si dovesse accedere tramite il proprio sito. L'esistenza di un link verso un altro sito non comporta l'accettazione di responsabilità da parte dell'Unione Montana circa il contenuto o l'utilizzazione del sito.

#### **Articolo 15 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore a intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione e sarà pubblicato nell'apposita sezione del sito Internet istituzionale.